



COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1

SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE

REGISTRO N° 12 Del 23/01/2017	OGGETTO: Presa d'atto dei verbali medico legali C.M.V. di Palermo e contestuale collocamento in stato di quiescenza, per inabilità permanente a qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art.2.comma 12 della legge n.335/95, della dipendente matricola n. 4090 a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali ex L.R. 16/2006 e L.R. 5/2014.
--	--

L'anno duemiladiciassette il giorno del mese di Gennaio;

Dott. Calogero Sardo

PREMESSO CHE :

La Sig.ra matricola n. 4090 è dipendente di questo Comune di Cat. B , con contratto di diritto privato a tempo determinato e a tempo parziale, con regime orario settimanale di 24 ore, dal 28.12.2007, giusta contratto di lavoro con decorrenza 28/12/2007, ai sensi della legge n°.16 2006 e s.m.i.,in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n 160 del 7.12.2007;

Che in esecuzione di diversi atti di Giunta Municipale il succitato contratto è stato prorogato senza soluzione di continuità;

Che con deliberazione di G.C. n° 96 del 31/12/2016 sono stati prorogati i contratti di lavoro a tempo determinato e part time, attivati ai sensi delle LL.RR. n 85/95 e n 16/2006 e s.m.i. e n 5/2014, con decorrenza dall'1.1.2017 e fino al 28.2.2017, ai sensi della L.R. 27 del 28.12. 2016, tra cui quello della dipendente matricola n 4090,

Vista l' istanza prot. n 15329 del 17.8.2015 con la quale la dipendente matricola 4090 ha chiesto di essere sottoposta ad accertamenti sanitari per infermità, non dipendente da causa di servizio, ai sensi dell'art.2, comma 12 della L. 335/1995 e s.m.i., stante le sue condizioni;

Vista la nota prot. n 15502 del 20.8.2015, e successivo sollecito del 5.5.2016, con cui il Responsabile di P.O. n 1, Dott. Calogero Sardo, ha chiesto alla Commissione Medica di Verifica di Palermo di accertare, ai sensi dell'art.2, comma 12, della L. 335/1995 e s.m.i. le condizioni sanitarie di infermità della predetta dipendente, non dipendenti da causa di servizio;

Visto l'estratto del verbale di visita medico- collegiale della Commissione Medica di Verifica di Palermo del 18.10.2016, prevenuto a questo Ente in data 26 ottobre 2016 e assunto al protocollo al n 22569, depositato agli atti del competente Ufficio comunale, dal quale risulta testualmente che la dipendente matr. 4090 è :

*“Non idonea permanentemente in modo assoluto nelle mansioni previste dal profilo di appartenenza;
Non idonea permanentemente in modo assoluto al proficuo lavoro nell'Amministrazione di appartenenza;
Permanentemente ed assolutamente inabile a qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/1995.*

L'infermità di cui al giudizio diagnosticato, allo stato degli atti non dipendente da causa di servizio, è ascrivibile alla tab. A 1° cat. Del D.P.R. 834/81;

Dato atto che il plico sigillato, contenente la copia conforme del verbale di accertamento in forma integrale destinato all'interessata, è stato trasmesso alla dipendente matricola n 4090 in data 27.10.2016;

Considerato nel caso di accertata inidoneità ed assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art.2, comma 12, della L. 335/1995, il rapporto di lavoro va risolto con effetto immediato;

Dato atto che in base alla vigente disciplina contrattuale (art.21, comma 4 bis, del CCNL del 6/7/1995, introdotto dall'art.13 del CCNL del 5/10/2001) il datore di lavoro è legittimato a risolvere il rapporto di lavoro nel caso di superamento del periodo massimo di conservazione del posto oppure nel caso di dichiarazione dell'assoluta inidoneità del lavoratore a qualunque proficuo lavoro, intervenuta anche prima della scadenza del periodo massimo di conservazione del posto per malattia;

VISTO altresì, l'art.13,comma 4 bis, del CCNL 05/10/2001 il quale stabilisce che “ ove non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 4 ..., l'ente può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso”;

Che nel caso di dichiarazione dell'assoluta inidoneità del lavoratore a qualunque proficuo lavoro, la decisione dell'ente è sostanzialmente ed oggettivamente vincolata in quanto non potrebbe in alcun modo giustificarsi il mantenimento in servizio di un lavoratore, nonostante una certificazione medica che faccia divieto di adibire lo stesso a una qualunque attività lavorativa a causa della sua assoluta e permanente inidoneità lavorativa a causa della sua assoluta e permanente inidoneità psicofisica;

Che in simile ipotesi, non essendo possibile il rispetto del periodo di preavviso lavorato, il CCNL prevede direttamente la corresponsione al dipendente della relativa indennità sostitutiva;

Rilevato che il mancato rispetto del termine di preavviso nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore che da parte del datore di lavoro comporta l'obbligo di versare all'altra parte un'indennità corrispondente alla retribuzione dovuta per il periodo di preavviso;

Posto che l'indennità in parola è sempre dovuta dal datore di lavoro in caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro, a maggior ragione a essa è dovuta in caso di cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione causata da inidoneità totale assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro che, pertanto, si tratta di una risoluzione oggettiva del rapporto originata da impossibilità sopravvenuta all'effettuazione della prestazione, sicuramente non dipendente dalla volontà del lavoratore, né a quella del datore di lavoro;

Richiamato l'art. 39 del CCNL del 6.7.1995 e s.m.i. che prevede che in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro è previsto il preavviso o l'indennità sostitutiva dello stesso, quantificata sulla base degli anni di servizio;

Visto l'orientamento applicativo Aran RAL 1331, da cui si evince che l'ente può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del lavoratore dichiarato permanentemente inidoneo a qualsiasi proficuo lavoro l'ente, corrispondendo all'interessato l'indennità sostitutiva del preavviso e che detta decisione è sostanzialmente ed oggettivamente vincolata, in quanto non potrebbe in alcun caso giustificarsi il mantenimento in servizio del lavoratore

Dato atto che la contrattazione collettiva ha disciplinato il preavviso con riferimento anche al contratto a termine, con contenuti peculiari e particolari rispetto alla regolamentazione dell'istituto valevole per i casi di risoluzione dei contratti a tempo indeterminato (art.39 ccnl 6-7-1995 nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.7 del ccnl 13.5.1995);

Visto l'art. 7 del CCNL del 14.9.2000 e s.m.i. " Contratto a termine " il cui comma 7 stabilisce che " *In tutti i casi in cui il CCNL del 6.7.1995 prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dai commi 6 e 9 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno* ";

Considerato che la suddetta dipendente ha maturato l'anzianità minima richiesta per il diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art.2 comma 12 della Legge 335 del 08/08/1995;

Accertato che l'art.21 comma 4 bis del C.C.N.L. 06/07/1995 stabilisce che nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro , l'ente può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro , corrispondendo l'indennità sostitutiva di preavviso;

Ritenuto di risolvere il rapporto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dall'1.2.2017;

Verificato che la dipendente matricola n 4090 avrà prestato servizio, presso questo Ente con contratto a tempo determinato e part time, con regime orario settimanale a 24 ore, dal 28.12.2007 al 31.1.2017 (ultimo giorno lavorativo) maturando una contribuzione di anni 9, mesi 1, giorni 3;

Vista la L. n 335/1995, art. 2, comma 12;

Visto l'art. 15 , comma 3, del D.P.R. n 461/2001;

Vista la circolare INPDAP n.57 del 24/10/1997;

Visti i vigenti C.C. N .L. per il comparto regioni- autonomie locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i CCNL comparto Enti Locali;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il TUEL;

Visto l' O.R.EE.LL;

Vista la D.S. N° 15 del 26/05/2016 con cui sono state attribuite allo scrivente le funzioni gestionali, di cui all'art. 107 del TUEL;

Per i motivi in premessa esposti;

DETERMINA

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. n.10/1991 e s.m.i, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di prendere atto del giudizio medico legale espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Palermo come da estratto del verbale di accertamento , Mod BL/G n 15812 del 18. 10.2016 , assunto al protocollo di questo Ente in data 26 ottobre 2016 al n 22569, riguardante la dipendente di questo Comune numero matricola 4090, Cat. B, con contratto a tempo determinato e parziale con regime orario settimanale di 24 ore, attivato ai sensi della ex L.R. n 16/2006 e L.R. 5/2014, da cui testualmente risulta:

*“Non idonea permanentemente in modo assoluto nelle mansioni previste dal profilo di appartenenza;
Non idonea permanentemente in modo assoluto al proficuo lavoro nell’Amministrazione di appartenenza;
Permanentemente ed assolutamente inabile a qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell’art. 2 comma 12
L. 335/1995.*

*L’infermità di cui al giudizio diagnosticato, allo stato degli atti non dipendente da causa di servizio, è
ascrivibile alla tab. A 1° cat. Del D.P.R. 834/81;*

Di risolvere conseguentemente il rapporto di lavoro a tempo determinato con la dipendente matricola n. 4090 ,il cui contratto di lavoro scadrà il 28.2.2017, giusta deliberazione di G.C. n 96 del 31.12.2016, con decorrenza dal 1° febbraio 2017;

Di collocare in quiescenza la dipendente matricola n 4090, dando atto che alla data del 31.1.2017, ultimo giorno lavorativo , avrà maturato: anni 9, mesi 1, giorni 3;

Di dare incarico all’Ufficio Risorse Umane parte contabile - P.O.n 2 - di liquidare , ai sensi dell’art. 7, comma 7, del ccnl del 14 9. 2000 e s.m.i. il compenso per l’indennità sostitutiva del preavviso pari ad un mese;

Di trasmettere all’INPS di Agrigento – Settore Gestione Pubblica, per i successivi adempimenti di competenza, la documentazione necessaria finalizzata all’erogazione del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine rapporto;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000, per il seguito di competenza;

Di notificare copia della presente determinazione alla dipendente avente matricole n ° 4090.

La Responsabile di Procedimento
f.to Eugenia Amoroso

Il Responsabile di P.O.N 1
f.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n° 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 (lett.b) e art. 21 della Legge n° 1034/1971 e ss.mm. Entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine

Oggetto: Determinazione n. 12 del 23/01/2017 Area di P.O. n 1 – Servizio 2- avente ad oggetto: Presa d'atto dei verbali medico legali C.M.V. di Palermo e contestuale collocamento in stato di quiescenza, per inabilità permanente a qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art.2.comma 12 della legge n.335/95, della dipendente matricola n. 4090 a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali ex L.R. 16/2006 e L.R. 5/2014.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del comma 4 dell'art.151 del D.Lgs. n 267/2000

La Responsabile di P.O. n 2
Servizio Finanziario
f.to Rag. Teresa Spoto

Certificato di Pubblicazione

Il Responsabile della Pubblicazione all'Albo On Line

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line

**Dal _____ al _____ per quindici
giorni consecutivi.**

Dalla Residenza Comunale, _____

Il Responsabile della Pubblicazione On line
